I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 522/80 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1980

che proroga il dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2712/79 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 61/80 (3), la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America ;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato e che l'unico esportatore americano di cui si ha conoscenza e cui si applica detto dazio antidumping ha chiesto una proroga del dazio di non oltre due mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America, istituito con regolamento (CEE) n. 2712/79, è prorogato per un periodo di non oltre due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che emani provvedimenti definitivi, o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 4 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 11.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1980, pag. 7.